

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 30

Adunanza 16 luglio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASALBORGONE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 908 - 159083/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, SPERANZA ALESSANDRA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, GIOVANNI OLIVA e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che i dati essenziali del Comune di Casalborgone sono:

socioeconomici e urbanistici:

- superficie: 2.009 *ha* a carattere collinare;
- popolazione: 1.671 ab. (al 1999);
- trend demografico: in crescita nell'ultimo decennio (1.505 ab. al 1991);
- idrologia: è attraversato dal Rio di Valle Maggiore, corso d'acqua principale elencato nell'allegato all'art. 20 del Piano Territoriale Regionale, e da diversi rii minori;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla S.S. 458 per Asti, dalla S.P. 97 di Cinzano, dalla S.P. 101 di Casalborgone, dalla S.P. 102 di Berzano e dalla S.P. 103 di Castagneto;
- aree di interesse ambientale: l'intero territorio comunale è compreso nell'unità di paesaggio della *Collina Torinese*, inclusa dal P.T.C. tra le *aree di approfondimento con specifica valenza paesistica*;

- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;

pianificazione urbanistica:

- è dotato di PRGI approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 148-13810 del 11/06/1987; tale strumento è stato modificato con Variante estesa al solo territorio comunale (facendo assumere al Piano il carattere di PRGC), approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 011-23937 del 09/02/1998.
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 11/05/2001, il Progetto preliminare della Variante generale al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 30/04/2002, il Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77;
- con nota n. 2688 del 06/06/2002, ha trasmesso alla Provincia la sopracitata deliberazione del C.C. n. 20/2002 per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2002 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dall'esigenza di consentire la realizzazione della caserma dei carabinieri. La Variante è ritenuta necessaria per due ordini di motivi:

- l'area a tale scopo individuata - compresa tra la S.S. 458 e il Torrente Losa - pur essendo già destinata a servizi dal PRGC vigente, non possiede una destinazione e una disciplina urbanistico-edilizia specifiche;
- inoltre, essendo, l'area medesima, collocata all'esterno del centro abitato, in fregio alla S.S. 458 (a cui è attribuibile la categoria C ai sensi del Nuovo Codice della Strada), le nuove edificazioni devono rispettare un arretramento di 30 m. (come prescritto all'art. 26, comma 2, Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. e come, peraltro recepito dal PRGC vigente);

Rilevato che la Variante in oggetto introduce le seguenti modifiche cartografiche e normative al PRGC vigente:

- attribuzione di destinazione specifica alle aree per servizi pubblici, non operata dal PRGC vigente, il quale assegna a tali aree la generica destinazione a servizi;
- attribuzione di una specifica disciplina urbanistico-edilizia di attuazione all'area S9 (servizi generali), nella quale si intende realizzare la caserma dei carabinieri. Ciò consente, ai sensi del comma 3 del citato art. 26, Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S., di poter ridurre a 10 m. la fascia di rispetto);

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così

come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune. Tale dichiarazione deve essere esplicitamente riportata della deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/07/2002;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 11/07/2002;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni in ordine: alla non attuabilità delle scelte introdotte con la Variante parziale in oggetto, per via delle misure di salvaguardia applicate al Progetto preliminare della Variante generale al PRGC, adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 11/05/2001; al mancato rispetto dei disposti del comma 3 dell'art. 26, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, relativamente alle fasce di rispetto stradali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Casalborgone, adottato con deliberazione del C.C. n. 20 del 30/04/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Casalborgone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso